



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, sez. III, 03/06/2025, n. 879: I principi del risultato e della fiducia, indissolubilmente connessi, vietano le opzioni ermeneutiche astrattamente ammissibili, ma formalistiche, e devono governare la ricerca della regola del caso concreto.

Nel caso esaminato dal TAR Veneto la ricorrente ha impugnato la determinazione della Stazione Appaltante con la quale è stata esclusa da una procedura aperta per irregolarità dell'offerta economica, irregolarità consistente nella violazione della previsione del disciplinare di gara secondo la quale, con la busta contenente l'offerta economica, bisognava inviare anche il c.d. "allegato 2 – schema di offerta economica".

Il Collegio esamina la controversia partendo dall'illustrazione dei principi del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2 D. Lgs. n. 36/2023) ed afferma che tali principi vietano opzioni ermeneutiche astrattamente ammissibili, ma formalistiche.

Richiamando alcune decisioni del Consiglio di Stato, il TAR Veneto rileva che i principi del risultato e quello della fiducia si traducono nel dovere delle stazioni appaltanti di ispirare le loro scelte discrezionali al raggiungimento del risultato sostanziale e sono destinati ad avere particolare impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni.



Le Stazioni Appaltanti hanno la responsabilità delle gare e devono svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

Nel caso specifico, l'omesso caricamento dell'Allegato 2 non ha privato l'offerta del suo contenuto essenziale perché non è stata preclusa all'amministrazione la possibilità di conoscere tutti gli elementi dell'offerta.

Il documento era utile, ma non essenziale al punto da sanzionare il suo mancato caricamento con l'esclusione della concorrente.

In applicazione dei principi del risultato e della fiducia il TAR Veneto ha statuito che, "laddove sussista, come nel caso oggetto del presente giudizio, un contrasto tra il dato formale, conseguente al pedissequo rispetto del disciplinare di gara, e il dato sostanziale, costituito dall'acclarata sussistenza degli elementi essenziali dell'offerta economica – dev'essere privilegiato dalla stazione appaltante il dato sostanziale, in modo da affidare il servizio con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (art. 1, co. 1, D. Lgs. n. 36/2023)".

Alla luce di tali considerazioni il TAR Veneto ha ritenuto sproporzionata la clausola della lex specialis che disponeva l'esclusione per il mancato caricamento dell'Allegato 2 anche perché le medesime informazioni avrebbero potuto essere acquisite dalla stazione appaltante attraverso il soccorso procedimentale, trattandosi di un'irregolarità formale e non essenziale, priva di impatto sull'offerta economica trasmessa, già sufficientemente strutturata ed esposta in altri documenti di gara.

[Consulta la sentenza](#)